

1. “Il progetto di cui trattasi prevede una forma sperimentale di organizzazione del servizio di rifornimento dell’unico esercizio commerciale che verrà aperto nel Comune, nonché l’acquisto di arredi e attrezzature. E’ previsto che il Comune, proprietario dell’immobile, appalti sia il servizio di rifornimento delle merci all’esercizio sia la fornitura di arredi e attrezzature.

Uno dei problemi rilevanti per la sopravvivenza di esercizi commerciali nei comuni montani (in questo caso l’unico presidio nel comune) è quello dei costi di trasporto delle merci. Vista la finalità del Bando rivolta ad assicurare specifiche attività commerciali alla popolazione residente, si domanda se il previsto servizio di rifornimento delle merci possa essere ricompreso tra quelli finanziabili dal Bando all’art. 2, comma 1 e, in tal caso, a valere su quale ambito.”

R. Si, il servizio di rifornimento delle merci rientra tra quelli finanziabili nell’ambito A; si ribadisce, ai sensi dell’art. 2 comma 1, l’esclusione dal finanziamento del costo di acquisto delle merci.

2. “La legge regionale n. 12/1999 “Disciplina delle attività commerciali”, all’art. 12 prevede espressamente che per garantire nei comuni la presenza di un servizio distributivo minimo alla popolazione residente ed incentivarne la valorizzazione turistica, la Regione favorisca ed agevoli in essi la costituzione di centri polifunzionali di servizio, che possono essere caratterizzati dall’esercizio congiunto delle seguenti attività:

- Attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed artigianali valdostane;
- Servizi per la promozione del territorio;
- Attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.

Nel Comune interessato esiste un unico esercizio commerciale, all’interno di locali di proprietà comunale, avente le caratteristiche di cui sopra: In tale esercizio è svolta sia attività di vendita di prodotti (vendita al minuto di generi alimentari e non e di giornali) sia attività di pubblico esercizio (somministrazione di alimenti e bevande – bar). Il progetto in questione prevede, nell’intento di mantenere e garantire la sostenibilità dell’esercizio nel suo complesso, che il Comune acquisiti arredi e attrezzature sia per l’attività di vendita di prodotti sia per il bar.

Considerato che l’esercizio commerciale rientra pienamente nella definizione di “centro polifunzionale” ai sensi della legge regionale, si chiede se la destinazione del finanziamento così come sopra descritta sia da considerare ammissibile”

R. Non si ritiene ammissibile al finanziamento l’acquisto, da parte del Comune, di arredi ed attrezzature per l’attività del bar, in congruenza con quanto espresso in risposta al quesito n.37, pubblicato sul sito del Dipartimento: “Il bando all’art. 3, co.4 lett. b indica come destinatari dei finanziamenti le attività di commercio al dettaglio (classificazione Ateco 472) di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, escludendo quindi quelle da bar. Pertanto uno spazio dedicato ad un bar non può essere considerato un servizio aggiuntivo ai fini dell’ottenimento del finanziamento”.

3. “Si rappresenta il caso di un progetto annuale del valore di 25.000 euro di cui solo una parte delle attività per le quali è richiesto il finanziamento è ammissibile. Di conseguenza l’importo corrispondente alle attività finanziabili, desumibile dal quadro finanziario della scheda progetto, risulta essere inferiore alla quota di 25.000 euro. Qualora le attività finanziabili permettano comunque l’assegnazione del progetto, in quanto autonomamente realizzabili rispetto a quelle non ammissibili, si chiede se il progetto sia finanziabile. In caso affermativo si chiede se l’entità del finanziamento da assegnare al Comune possa essere inferiore alla quota di 25.00 euro e, in particolare, pari al valore delle attività finanziabili come da quadro finanziario e come ne dovrà essere data comunicazione al Comune.

Si fa presente che il Bando non prevede espressamente l’esclusione qualora l’ammontare delle spese ammissibili sia inferiore alla “quota di finanziamento” e l’art. 7, comma 6 prevede che nel provvedimento che approva le graduatorie finali siano approvate anche le relative quote di finanziamento, formulazione che sembrerebbe lasciare spazio ad una rimodulazione della quota.”

R. Nel caso in cui, nell’ambito di un progetto annuale, solo una parte delle attività risultasse ammissibile al finanziamento, il progetto può essere finanziato per una quota inferiore ai 25.000 euro. Il Dipartimento, una volta asseverate le graduatorie, le pubblicherà sul sito con valore di notifica ai comuni interessati.

4. “Ai sensi dell’art. 7, commi 5 e 6, del bando, le Regioni predispongono l’elenco degli enti istanti e le valutazioni con i relativi punteggi delle iniziative da essi presentate e li trasmettono al DAR, che con provvedimento approva le graduatorie finali per ciascuna Regione e le relative quote di finanziamento (...). Dal punto di vista amministrativo le Regioni si pongono, pertanto, in una fase infraprocedimentale di un procedimento che, avviato e concluso con l’approvazione della graduatoria da parte del DAR, risulta in capo allo stesso Dipartimento.

Per questa ragione, nel caso in cui la Regione escluda un progetto perché ritenuto non ammissibile, il Comune interessato non potrà che venirne a conoscenza solo a conclusione del procedimento.

Si chiede conferma che l’approvazione della graduatoria finale conterrà anche l’elenco dei Comuni non ammessi a finanziamento e che, quindi, le Regioni dovranno darne relativa comunicazione al DAR.

Riguardo a tale comunicazione si chiede di dare indicazione alle Regioni in merito alla documentazione da trasmettere a tal fine.”

R. Si conferma quanto sopra scritto, le Regioni devono comunicare a questo Dipartimento:

- 1. la graduatoria dei comuni con i progetti ammessi (il n. dei comuni ammessi può essere superiore al numero delle quote disponibili);**
- 2. una relazione con le motivazioni, secondo i criteri indicati nel bando, delle eventuali esclusioni e/o parziali ammissioni dei progetti;**
- 3. l’elenco dei progetti dei comuni non ammessi a finanziamento.**

Ai sensi dell’art. 7 comma 6, le graduatorie, approvate con provvedimento del Capo del Dipartimento, verranno pubblicate sul sito dello stesso con valore legale di notifica.

Si sottolinea che l'ammissione dei progetti dei comuni al finanziamento avverrà a conclusione dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari sul decreto interministeriale di aggiudicazione, secondo quanto indicato dal comma 320, art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228: *“All'individuazione dei progetti, si provvede..... con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata”* Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema e' nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto puo' essere comunque adottato .

5. “Se la mancata allegazione congiuntamente alla domanda, della fotocopia del documento di identità del rappresentante legale del comune sia causa di esclusione e/o inammissibilità della domanda di finanziamento.”

R. Si conferma che la situazione elencata è sanabile, in quanto fa fede la Delibera firmata di approvazione del progetto.

6. “Se la mancata allegazione della nota di richiesta di finanziamento di cui all'Articolo 3, comma 4, lett. A, del suddetto Bando, e della delibera del comune di cui all'Articolo 3, comma 4, lett. d. del suddetto Bando, sia causa di esclusione e/o inammissibilità anche nel caso in cui per lo stesso comune nella dichiarazione di cui all'Articolo 3, comma 4, lett. b. del suddetto Bando, risultino indicati gli estremi della delibera dell'organo esecutivo del comune di approvazione della richiesta di finanziamento.”

R. Le situazioni elencate non sono sanabili e, pertanto, sono causa di esclusione e/o di inammissibilità, ai sensi dell'art.3 comma 4 del Bando.

7. “Se sia ammissibile una domanda di finanziamento inferiore all'importo del finanziamento di valenza annuale previsto dall'Articolo 1, comma 3 del suddetto Bando.”

R Si considera ammissibile una domanda di finanziamento inferiore all'importo previsto.

8. “Se il responsabile del procedimento possa chiedere al rappresentante legale del comune di specificare la frequenza del servizio prevista al punto 4 della scheda del progetto, nei casi in cui la stessa non risulti indicata.”

R. Il responsabile del procedimento può effettuare un approfondimento istruttorio al fine di acquisire la frequenza del servizio. Nel caso in cui non viene indicata la frequenza del servizio il punteggio assegnato è al minimo.

9. “Se il responsabile del procedimento possa chiedere al rappresentante legale del comune di precisare la frequenza del servizio prevista al punto 4 della scheda del progetto, nei casi in cui pur risultando l’indicazione della frequenza del servizio, la stessa non risulti pienamente intellegibile occorrendo precisare se il servizio sia assicurato per l’intera giornata o il numero delle mezze giornate di svolgimento alla settimana.”

R. Il responsabile del procedimento può chiedere la ritrasmissione della documentazione nel caso in cui la stessa non risulti perfettamente leggibile per problemi inerenti al sistema di trasmissione.

10. “Se la mancata riconducibilità delle voci di costo a quelle ricomprese nell’Articolo 2, comma 1, del suddetto Bando tra le voci finanziabili, sia causa di esclusione e/o di inammissibilità della domanda di finanziamento limitatamente alle stesse voci che non risultino finanziabili.”

R. Nel caso in cui il progetto trasmesso presenti delle voci non ammissibili, lo stesso può essere proposto per il finanziamento limitatamente alle sole voci ritenute ammissibili.

11. “Se il punteggio per la creazione dei centri multiservizi di cui all’Articolo 7, comma 4 del suddetto Bando possa essere assegnato soltanto nel caso in cui gli stessi consistano in un luogo fisico.”

R. L’assegnazione del punteggio per la creazione di centri multiservizi può essere fatta anche nel caso in cui l’attività commerciale venga svolta senza l’utilizzo di un locale (e-commerce- venditore ambulante.

12. “Se per le Regioni il termine di cui all’Articolo 7 comma 5 del suddetto Bando, sia o meno perentorio.”

R. Il termine non è perentorio, ma considerando la tempistica per la necessaria conclusione della procedura e per la successiva erogazione del Fondo, si fa presente che il decreto, previsto nel Bando (articolo 7 comma 6) che renderà pubbliche le graduatorie sarà emesso a brevissimo termine alla scadenza dei 90 giorni.

13. “Ammissibilità delle spese per l’impiego di personale.”

R. Tale destinazione è possibile purchè si tratti di personale esterno all’amministrazione comunale e purchè le spese facciano riferimento all’impiego di nuove unità.

14. “Ai sensi del combinato disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del bando di che trattasi, l’eventuale discordanza fra le rilevazioni ISTAT e lo stato di fatto al momento della pubblicazione del bando, in ordine alla numerosità degli esercizi commerciali, può essere comunicata e fatta valere dall’Ente interessato entro 60 gg dalla pubblicazione del bando stesso. Molti comuni, invero, hanno ritenuto di effettuare detta comunicazione, unitamente alla domanda di partecipazione, nei termini di validità del bando, (all’interno della dichiarazione art.3 comma 4 let.b), cioè dopo il 60° giorno, ma entro il 90° dalla pubblicazione. E’ imprescindibile per questi uffici, ai fini della formulazione della graduatoria, conoscere la valenza da attribuirsi alle comunicazioni di variazioni intervenute nei termini suddetti.”

R. Si ritiene ammissibile la comunicazione di variazione in ordine alla numerosità degli esercizi commerciali da parte degli Enti interessati unitamente alla domanda di partecipazione ed entro il 90° giorno dalla pubblicazione del bando.

15. “Poichè in riferimento all’art.5 del bando la quota di finanziamento per progetti pluriennali assegnata a ciascun territorio regionale è pari a euro 300.000,00 (trecentomila) e non avendo la Regione Abruzzo alcuna istanza progettuale pluriennale che ha avuto esito positivo nella valutazione – si chiede se è possibile integrare e compensare il numero di quote progettuali annuali pervenute (66) con il numero di quote potenzialmente destinate ai progetti pluriennali. In tal caso la Regione Abruzzo avrebbe quote annuali finanziabili, anziché per 29 progetti, per 41 progetti.”

R. Si conferma la possibilità di compensare il numero di quote progettuali non ammissibili al finanziamento, per insufficienza delle richieste o per la loro inammissibilità, con un numero di quote annuali corrispondente al valore complessivo.